



Documento firmato digitalmente

A **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione
Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c **COMUNE DI GALATONE**
protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI NARDÒ
protocollo@pecnardo.it

ASL LECCE
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

CONSORZIO ASI LECCE
consorzio.asilecce@legalmail.it

CAVE MARRA ECOLOGIA s.r.l.
cavemarrasrl@pec.it

OGGETTO: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo ad un progetto denominato *"Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER"* da realizzarsi in Z.I. di Galatone-Nardò. – Conferenza dei servizi decisoria del 09.11.2023 – **Parere ARPA Puglia**

1

Rif: Vs nota prot. n. 41617 del 23.10.2023 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 70395 del 24.10.2023

Con riferimento alla vs nota in oggetto emarginata con la quale è stata convocata per la data del 09.11.2023 la conferenza dei servizi decisoria ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., analizzata la documentazione integrativa prodotta in riscontro alle valutazioni ARPA Puglia prot. n. 4394 del 23/01/2023, si riporta quanto segue.

In ordine alla proposta di **miscelazione** non in deroga di rifiuti non pericolosi (operazione di recupero R12) afferenti il gruppo 02.XX.XX, il proponente ha previsto la produzione di n. 4 miscele ottenute a partire da differenti rifiuti. Le miscele ottenute in tutti e n. 4 i casi risulterebbe avere il medesimo codice EER, 19.12.12 (*Altri rifiuti-compresi materiali misti-prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*). Non si condivide la scelta di attribuire il codice EER 19.12.12 alle suddette miscele in quanto non rappresentativo dell'effettiva natura del rifiuto prodotto (quella organica). Tale scelta inoltre non consentirebbe il successivo effettivo recupero della materia negli impianti di destino finali che svolgeranno su tali miscele un'operazione di recupero da R1 a R11. Il rifiuto prodotto dalla miscelazione dei codici 02.xx.xx, essendo composto da rifiuti organici, dovrebbe essere conferito in impianti in grado di gestire la materia organica (ad es. in impianti di compostaggio). Si chiede quindi di valutare per tali rifiuti una classificazione differente dal codice EER 19.12.12, al fine di permettere il conferimento in impianti che

eseguono il recupero definitivo della materia organica, condizione tra l'altro prevista nella Relazione Tecnica (Relazione A.1.1, punto 12 di pag. 43/43¹). A tal proposito si rileva che l'impianto "Dentice Pantaleone" (impianto autorizzato ex art. 208 del T.U.A.), individuato dal proponente come impianto di destino dei rifiuti prodotti dalla miscelazione, **non svolgerebbe il recupero definitivo**.

Si rammenta inoltre che non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente.

Il proponente, su richiesta della scrivente Agenzia, ha individuato una serie di elementi che dettagliano l'operazione di miscelazione. Nel merito di quanto prodotto si rileva che:

- Il registro di miscelazione dovrà essere preventivamente numerato in modo progressivo, timbrato e firmato in ogni pagina dal gestore; non occorre la vidimazione da parte di ARPA Puglia.
- È necessario ridefinire gli impianti di destino che accettano e recuperano definitivamente i rifiuti esitanti dalla miscelazione; si fa presente che l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere oltretutto la miscela anche singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa.
- Le potenzialità richieste per i rifiuti esitanti dalla miscelazione e le relative capacità massime (annue e giornaliere) proposte sono state definite a partire dalla somma dei quantitativi dei rifiuti di origine (in ingresso). Il peso e la conseguente potenzialità (rifiuto ottenuto dalla miscelazione) per l'operazione R12 non può coincidere con la sommatoria dei rifiuti in ingresso; non è stata infatti considerata l'acqua (e il relativo peso), quale materia prima necessaria per ottenere la miscelazione. Si chiede pertanto di ridefinire le potenzialità massime annuali e giornaliere dell'operazione/i di miscelazione.
- Non è stato predisposto il piano di gestione operativo con dettaglio di ogni attrezzatura, area dedicata e modalità operativa da utilizzare.

2

In merito alla gestione dei RAEE, si chiede al proponente evidenza dell'iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE ovvero all'A.C. di prevedere nell'eventuale titolo autorizzativo l'obbligo per il gestore di darne evidenza preliminarmente alla messa in esercizio.

In ordine ai rifiuti PRODOTTI il proponente ha integrato l'elenco con quelli esitanti dall'operazione di miscelazione e dall'attività di depackaging (operazioni R12). Tal elenco dovrà essere modificato in seguito alla corretta individuazione del codice EER dei rifiuti esitanti dalle operazioni di miscelazione. Per quanto concerne la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti il proponente ha indicato il **criterio temporale**, ovverosia l'avvio a recupero dei rifiuti entro n. 3 mesi, indipendentemente dai quantitativi in deposito.

In merito alla possibilità di **allaccio alla rete fognaria** del Consorzio ASI e alle dichiarazioni del proponente circa l'impossibilità a conseguire l'allaccio e il conseguente scarico in fognatura, si chiede all'Autorità Competente di coinvolgere attivamente il Consorzio ASI per dirimere tale aspetto.

¹ "12. le miscele di rifiuti ottenute saranno conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo."

In ordine alla valutazione previsionale **dell'impatto olfattivo** e al **Piano di Gestione degli odori** si rimanda alla valutazione del Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia, prot. ARPA n. 68639 del 16.10.2023 allegato al presente.

Per quel che concerne la valutazione delle **Radiazioni Ionizzanti e relativi monitoraggi**, dall'esame del PMeC (Rel A.1.7 rev marzo 2023) si evince che il proponente ha recepito la richiesta di inserire un report annuale sui controlli radiometrici eseguiti. Per quanto riguarda invece **la richiesta di integrazioni circa gli attestati del corso di formazione ai lavoratori incaricati eseguito dall'Esperto di Radioprotezione e l'ultima verifica periodica dello stesso**, il Proponente ha risposto che allo stato progettuale in corso, tali integrazioni **non sono al momento eseguibili**. A tal proposito si chiede di chiarire se il rivelatore portatile "Gammapocket MF mod. "GPK-02-075/20" in dotazione dell'Azienda, come riportato nella relazione tecnica dell'Esperto di Radioprotezione **Allegato 1.6 A1.6 Procedura radiometrica e Nomina EDR**, è allo stato attuale utilizzato per i controlli radiometrici. In caso contrario le attestazioni richieste potranno essere trasmesse all'avvio della procedura di sorveglianza radiometrica.

In ordine al monitoraggio della matrice **Suolo**, il proponente ha proposto l'eliminazione del punto di monitoraggio P4 in quanto, come rilevato dalla scrivente Agenzia, ricade su superficie non permeabile. Si ritiene che tale punto P4 possa essere traslato dall'originaria posizione a nord, all'interno del sito, in prossimità dell'eventuale trincea disperdente come già richiesto nel precedente parere. I punti oggetto di monitoraggio saranno in tutto 4: **P1, P2, P3 e P4** già indicati nella planimetria (All. 7) allegata al PMeC (Rel A.1.7 rev. marzo 2023). Si rileva che il **set parametrico risulta nuovamente incompleto**: non sono riportati i *composti organo-stannici* nella tab. 1 *"Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare"* di pag. 11/24 del PMeC. Si chiede pertanto di rettificare. Si ribadisce inoltre la richiesta di produrre i **certificati di destinazione urbanistica delle particelle** in cui ricadono i punti oggetto di monitoraggio del suolo.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle **Emissioni in atmosfera** si rimanda al parere del Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia, prot. ARPA n. 68639 del 16.10.2023 allegato al presente.

Si rimette all'Autorità Competente per il prosieguo di competenza.

Distinti saluti.

Il funzionario incaricato
dott. Ivan Polo

Il Dirigente
dott. Oronzo Simone

Il Direttore DAP Lecce f.f.
dott. Antonio D'Angela



c.a. Direzione DAP LE
Servizi Territoriali LE
e p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - D. Lgs. n.152/20006, PAUR, ex art. 27 bis - progetto di “Variante sostanziale - ampliamento di un impianto esistente per il recupero rifiuti”, da realizzarsi in Zona Industriale del Comune di Galatone. Integrazioni documentali fornite dal Proponente, in riscontro al parere ARPA Puglia n. 5328 del 26/01/2023. Parere del CRA - Centro Regionale Aria. Rif. pratica CRA_AA_63/2023.

In riferimento alla pratica in oggetto si osserva per competenza quanto segue, valutata la seguente documentazione prodotta dal Proponente:

- a) Integrazioni richieste da ARPA Puglia, rev.0 (marzo 2023)
- b) Studio modellistico della dispersione degli odori in atmosfera - rev.1 (marzo 2023)
- c) Piano di gestione degli odori - Relazione A1.5, rev.1 (marzo 2023)
- d) Piano di monitoraggio e controllo - Relazione A1.7, rev.1 (marzo 2023)

Si riscontra puntualmente seguendo l’ordine dei rilievi espressi nel precedente parere ARPA Puglia n.5328 del 26/01/2023.

➤ **Emissioni**

Rilievo n.1

- preliminarmente si segnala una serie di refusi nei documenti di cui al punto a), a partire dallo scopo dello studio esplicitato in premessa, e al punto b) dell’elenco; si invita il Proponente a rivedere i documenti richiamati. (nota: nel parere di ARPA Puglia prot. n.5328 del 26/01/2023, il documento al punto a) richiamava lo Studio modellistico, mentre il documento al punto b) il Piano di gestione degli odori)

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell’elenco, il Proponente afferma che “*I documenti richiamati sono stati revisionati*”. Nel documento di cui al punto b) dell’elenco il Proponente afferma che “*A tal proposito, per lo studio modellistico si è riscontrato esclusivamente il refuso in intestazione con riferimento errato al Comune di Poggiardo. Si è provveduto a modificare la testata.*”

Riscontro CRA

Il Proponente ha dato evidenza della correzione dei refusi più significativi, così come riportato nel seguente documento. **Il rilievo può ritenersi superato.**

Rilievo n.2

- relativamente alle sorgenti potenzialmente osmogene da considerare nella valutazione degli impatti odorigeni, i documenti progettuali forniti dal Proponente fanno riferimento ad “*un’area scoperta completamente pavimentata da utilizzare ... per la messa in riserva e/o deposito preliminare*”

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nonché per l'eventuale triturazione e compattazione degli stessi"; a tal proposito si osserva preliminarmente che la L.R. n.32/2018 prescrive all'articolo 3-comma 3 che "tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'Autorità Competente su richiesta del Gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori limite fissati dall'autorità competente". Il Proponente dovrà dare evidenza della inopportunità/impossibilità tecnica al confinamento delle fasi di processo interessate, allo scopo di consentire all'Autorità Competente le determinazioni in merito ad eventuale autorizzazione di sorgenti diffuse;

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma quanto segue:

"Nell'area scoperta del sito di progetto, saranno quasi totalmente presenti rifiuti non putrescenti che non potranno generare odori. Trattasi infatti di rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie: imballaggi (in carta e cartone, in plastica, in legno, metallici, composti, misti), carta e cartone, prodotti tessili e abbigliamento, metalli non ferrosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, legno, metallo, ingombranti, materiali isolanti. Il solo rifiuto eventualmente in grado di rilasciare emissioni odorigene è rappresentato dal codice EER 20.02.01 "Rifiuti biodegradabili". Nel dettaglio, con tale codice si rappresentano nello specifico progetto gli sfalci di potature che, una volta introdotti nel sito e scaricati nell'apposita area scoperta potranno eventualmente subire una riduzione volumetrica in una pressa (sotto tettoia) finalizzata all'ottenimento di balle da stoccare in altra specifica area scoperta. Trattasi di vegetali particolarmente resistenti (cellulosa, lignina) a decomposizione molto lenta. Allo scopo di eliminare ogni possibile ipotesi di emanazione di odori, si procederà con le seguenti precauzioni:

- *copertura con telo in PVC 900 gr/mq delle due aree scoperte adibite allo stoccaggio degli sfalci di potature, (delimitate da setti in cemento armato vibrato); in tal modo si garantirà la massima resistenza alle intemperie, la sicurezza dell'impianto e il contenimento degli odori;*
- *rapido allontanamento di tali materiali dal sito impiantistico di progetto; in particolare, il loro trasferimento in altro sito avverrà in un tempo massimo di una settimana dall'arrivo, da ridurre a tre giorni nel periodo estivo; al riguardo, si allega dichiarazione a firma del titolare della società proponente, con la quale lo stesso assume l'impegno ad allontanare tali materiali vegetali nei tempi su evidenziati (allegato al termine del presente documento).*

Si sottolinea che altre tipologie di rifiuti che potrebbero eventualmente dare corso a minime emissioni odorigene sono costituite unicamente da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; a tale riguardo, si osserva che tra i rifiuti in ingresso all'impianto provenienti da raccolta differenziata (codice EER 20.XX.XX) non ci sono materiali che potrebbero contenere residui di cibo (plastica, vetro e relativi imballaggi). I soli rifiuti da raccolta differenziata per i quali si richiede l'autorizzazione in ingresso all'impianto sono costituiti da: carta e cartone, abbigliamento e prodotti tessili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, metallo, rifiuti ingombranti e i rifiuti biodegradabili (dei quali si è già esposto in precedenza). In conclusione, da un punto di vista osmogeno, sulle aree scoperte dell'impianto non saranno stoccati e/o lavorati eventuali rifiuti che possano essere causa di sorgenti areali passive significative."

Riscontro CRA

Il Proponente, sulla base di proprie considerazioni, ha dettagliato sostanzialmente l'inopportunità di realizzare confinamenti per le aree di impianto oggetto del rilievo, attesa la presunta scarsa significatività emissiva delle sorgenti interessate, e definendo contestualmente attività di carattere gestionale che intende mettere in atto anche sulla base di impegni formalmente sottoscritti.

Questo Servizio ritiene che allo scopo dell'efficacia del controllo delle sorgenti osmogene sia necessario il confinamento delle sorgenti, con relativo sistema di trattamento delle arie esauste, così come previsto dalla L.R. 32/2018, atteso che dal riscontro del Proponente non emergono condizioni di non fattibilità

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria**

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



tecnica, bensì delle inopportunità alla realizzazione del confinamento. Peraltro, come è noto, la mancata implementazione di accortezze gestionali delle sorgenti emissive areali scoperte può generare nel tempo fenomeni di molestia olfattiva a carico della popolazione residente. Si rimanda pertanto all’Autorità Competente la decisione di autorizzare simili sorgenti e, in tal caso, sarà necessario prevedere il monitoraggio degli odori di tutte le sorgenti areali diffuse non confinate, nelle modalità previste dalla normativa tecnica di riferimento UNI EN 13725 o, in alternativa l’implementazione di un sistema di monitoraggio al confine che preveda la misura in continuo di parametri riconducibili all’emissione di odore, che preveda la possibilità di campionamento olfattometrico da remoto, secondo un protocollo di attivazione e di gestione da condividere preliminarmente con ARPA Puglia. Contestualmente, nel caso in cui l’A.C. riterrà di autorizzare le sorgenti diffuse, così come rappresentate, il Proponente dovrà integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Piano di Gestione degli odori con gli impegni di carattere gestionale assunti nella documentazione integrativa prodotta.

Rilievo n.3

- nei documenti di cui ai punti a) e b) il Proponente indica soltanto la sorgente Biofiltro (ED1) tra quelle da monitorare e da considerare nel modello previsionale degli odori, considerando non significativa dal punto di vista odorigeno, per esempio, l’attività di stoccaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata all’esterno dei capannoni. Il Proponente, allo scopo di consentire una valutazione oggettiva del quadro delle sorgenti emissive dell’impianto, dovrà dare evidenza della dichiarata non significatività dal punto di vista osmogeno delle sorgenti areali passive, preferibilmente supportata da documentazione analitica (per es.: concentrazione di odore dei cumuli, determinata secondo norma). (nota: nel parere di ARPA Puglia prot. n.5328 del 26/01/2023, il documento al punto a) richiama lo Studio modellistico, mentre il documento al punto b) il Piano di gestione degli odori)

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell’elenco, il Proponente afferma che “...si ritiene che tale criticità sia stata già evasa al precedente punto 2”.

Riscontro CRA

Per quanto già riscontrato da questo Servizio al punto precedente (rilievo n.2), si ribadisce che il Proponente, allo scopo di caratterizzare come non significative alcune potenziali sorgenti di emissioni odorigene, non ha prodotto documentazione rilevante dal punto di vista analitico e/o di Letteratura in grado di scongiurare la potenzialità osmogena delle sorgenti di riferimento e pertanto si riscontra il punto in questione richiamando integralmente le considerazioni già espresse al rilievo precedente (riscontro al rilievo n.2).

Rilievo n.4

- in riferimento al punto precedente e relativamente alle sorgenti fuggitive, il Proponente nel documento di cui al punto b) richiama la completa chiusura dei portoni del capannone quale misura gestionale per il contenimento delle eventuali emissioni, ritenendo poco significativo il contributo della fase di carico/scarico dei rifiuti in uscita/ingresso al capannone. Allo scopo di migliorare il controllo sull’attività, il Proponente dovrà prevedere l’installazione di sistemi automatici per la gestione dell’apertura/chiusura dei portelloni, in grado anche di registrare la frequenza e la durata delle aperture;

Riscontro del Proponente

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Nel documento di cui al punto a) dell'elenco il Proponente afferma quanto segue: *"...Saranno installati sistemi automatici per la gestione dell'apertura/chiusura dei portelloni con dispositivo a fotocellule e a chiusura automatica ad impacchettamento, in grado di registrare la frequenza e la durata delle aperture."*

Riscontro CRA

Si prende atto dell'impegno assunto dal Proponente, pertanto **il rilievo può ritenersi superato**, a condizione che tale implementazione venga riportata nel Piano di Gestione degli odori.

Rilievo n.5

- *relativamente alla stima del valore della portata di odore, quale parametro da imputare al modello di dispersione, nel documento al punto a) dell'elenco il Proponente fa riferimento alla metodologia prevista per le sorgenti areali passive (senza flusso indotto), implementando la correzione associata al profilo di velocità del vento, anziché considerare la sorgente biofiltro come sorgente areale attiva. Il Proponente dovrà chiarire tale scelta e, nel caso, rimodulare lo studio adeguando la metodologia di calcolo alla corretta tipologia di sorgente;*

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco il Proponente afferma quanto che *"Si rimanda allo Studio Modellistico della Dispersione degli Odori in Atmosfera"*. In tale studio afferma quanto segue: *"A tal proposito, si specifica che come indicato a pagina 23 la sorgente è stata considerata come sorgente areale "attiva", infatti è stato spuntato il parametro "Sorgente calda con emissione forzata". La decisione peggiorativa di considerare la correzione associata al profilo di velocità del vento è stata assunta considerando che la sorgente presenti un flusso proprio molto basso pari a 0,045 m/s"*.

Riscontro del CRA

Si ribadisce quanto già espresso nel rilievo espresso nel parere ARPA Puglia n. 5328 del 26/01/2023, richiamando il Proponente a una corretta applicazione della metodologia di stima dei contributi in input al modello di dispersione, considerando il biofiltro come sorgente attiva.

Rilievo n.6

- *nel Piano di gestione degli odori - documento al punto b) in elenco - il Proponente indica quale limite emissivo per la sorgente biofiltro (ED1) il valore di 200 ou_E/m³, verosimilmente individuato con approccio cautelativo rispetto al valore utilizzato in input al modello di dispersione (300 ou_E/m³). Il Proponente dovrà eventualmente confermare tale scelta, dando evidenza delle considerazioni che l'hanno determinata;*

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma che *"per la sorgente biofiltro il limite emissivo previsto per legge è pari a 300 ou_E/m³; poiché lo studio modellistico redatto dimostra che il contributo del biofiltro è abbondantemente al di sotto di tale soglia, la società Cave Marra Ecologia S.r.l. si pone l'obiettivo migliorativo di rispettare il valore di 200 ou_E/m³."*

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto riscontrato dal Proponente e pertanto **il rilievo può ritenersi superato**, ribadendo che il limite emissivo per la concentrazione di odore (C_{od}) previsto dal Piano di Gestione degli odori e dal Piano di Monitoraggio e Controllo per la sorgente ED1 è pari a 200 ou_E/m³.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Rilievo n.7

- *relativamente alle previsioni progettuali, il Proponente ha descritto il sistema di aspirazione del capannone a servizio delle operazioni di recupero/smaltimento scarti alimentari, assicurando n.2 ricambi d'aria per ora, con l'aria esterna richiamata all'interno dei capannoni per effetto della depressione generata dai ventilatorie e in presenza di un numero consistente di finestrate laterali. Atteso che tale configurazione può potenzialmente generare criticità nella realizzazione e nella tenuta delle corrette condizioni di depressione del capannone, il Proponente dovrà descrivere l'assetto proposto con un livello maggiore di dettaglio, in grado di mostrare con ogni oggettiva evidenza la realizzabilità della condizione prevista.*

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma quanto segue: “...tutte le finestre presenti lungo i lati perimetrali del capannone saranno evidentemente chiuse in modo ermetico. È evidente che la depressione all'interno del capannone sarà generata unicamente dal ventilatore (salvo la temporanea e breve apertura di uno dei due portoni carrabili per l'ingresso/uscita degli autoveicoli). A tale riguardo, in coerenza con la specifica normativa di settore, per una corretta ventilazione forzata dell'impianto è stato previsto il posizionamento delle aperture di entrata d'aria sulle pareti longitudinali in due distinti punti (portoni) del capannone e un'uscita tramite estrattori d'aria in un punto centrale laterale creando una pressione negativa (depressione) nell'ambiente interno. Il capannone sarà provvisto di ventilatore posto all'estremità nel lato corto opposto dell'ingresso; tale ventilatore creerà una depressione di aria di tipo longitudinale, generando un flusso orizzontale in uscita dallo stesso capannone. L'aria calda estratta richiamerà quella esterna più fredda, in entrata attraverso le aperture poste lungo i lati.”

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto descritto dal Proponente e pertanto **si ritiene superato il rilievo.**

5

➤ **Piano di monitoraggio e controllo**

Rilievo n.8

- *il PMeC dovrà essere rivisto e integrato alla luce delle determinazioni che saranno oggetto della ulteriore valutazione dei documenti forniti dal Proponente, a valle dei chiarimenti che lo stesso produrrà sulla base delle richieste del presente documento, in particolar modo in relazione al quadro emissivo;*

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma che “il PMeC è stato oggetto di revisione sulla base delle indicazioni fornite”.

Riscontro CRA

Nel presente documento sono state prodotte osservazioni che richiamano l'ulteriore integrazione del PMeC, anche a valle delle determinazioni dell'A.C. in merito alle sorgenti diffuse areali e delle relative attività di monitoraggio. **Il Proponente dovrà allineare i documenti PMeC e Piano di Gestione degli odori alle determinazioni finali.**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Rilievo n.9

- *relativamente ai controlli operativi previsti per il monitoraggio delle emissioni odorigene del PMeC, il Proponente dovrà predisporre un registro numerato e firmato in ogni sua pagina su cui annotare i controlli effettuati presso le sezioni di trattamento, le manutenzioni e tutte le informazioni utili a ricostruire lo stato dei presidi nel tempo;*

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell’elenco, il Proponente afferma che *“All’interno del PMeC è stata predisposta apposta sezione composta da registro riportante le informazioni dettate da Arpa Puglia, sulla base di apposito schema”*.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto prodotto dal Proponente, assumendo che la tabella riportata nelle integrazioni costituisca un riepilogo di controlli da effettuare sulle sezioni di trattamento; **si ritiene superato il rilievo, chiarendo ulteriormente che il Proponente dovrà allestire un registro fisico, numerato e firmato per ogni pagina, in cui riportare i controlli e i relativi esiti, le manutenzioni e tutte le informazioni utili a ricostruire lo stato dei presidi nel tempo, per ciascun presidio/dispositivo di trattamento per le emissioni odorigene, da tenere a disposizione dell’Ente di Controllo. Il Proponente dovrà integrare il PMeC e il Piano di Gestione degli odori con tale prescrizione.**

Rilievo n.10

- *il monitoraggio delle emissioni odorigene è stato previsto dal Proponente con frequenza semestrale. A tal proposito, oltre ad evidenziare la necessità di uniformare l’informazione in tutto il documento PMeC (a pag.14 è richiamata una frequenza annuale), allo scopo di esercitare un maggiore controllo delle potenzialità criticità nella fase iniziale del periodo di esercizio, la frequenza di monitoraggio del biofiltro ED1 dovrà essere la seguente: a) una misurazione entro un mese dalla messa in esercizio dell’impianto, b) bimestrale, per il primo anno di esercizio; c) semestrale dopo il primo anno di esercizio.*

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell’elenco, il Proponente afferma che *“il PMeC è stato aggiornato alle suddette indicazioni”*.

Riscontro CRA

La modifica della frequenza di monitoraggio delle emissioni odorigene è stata recepita nel PMeC_rev.1, al paragrafo “D. PIANO DI MONITORAGGIO ARIA” e nella sezione “RIEPILOGO MONITORAGGI”. Si rileva invece che nel documento di cui al punto c) dell’elenco (Piano di Gestione degli odori_rev.1) la modifica non è stata apportata. **Il rilievo si ritiene pertanto superato, a condizione che il Proponente si impegni ad allineare i due documenti (PMeC e Piano di Gestione degli odori) anche i termini di frequenza dei monitoraggi.**

Rilievo n.11

- *i certificati analitici dovranno essere trasmessi ad ARPA Puglia entro un mese dalla data di monitoraggio, oltre che nella relazione annuale già prevista nel PMeC.*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma che *"...si procederà secondo le istruzioni ricevute; l'anzidetta richiesta è stata anche inserita all'interno del PMeC"*.

Riscontro CRA

Si prende atto dell'impegno assunto dal Proponente, verificando però che la modifica richiesta è stata apportata nel PMeC solo relativamente alla determinazione delle Polveri (§ Emissioni diffuse) e non sulle determinazioni olfattometriche/chimiche. **Si ribadisce pertanto che i certificati analitici, con particolare riferimento a quelli relativi alle emissioni odorigene, dovranno essere trasmessi ad ARPA Puglia entro un mese dalla data di monitoraggio. Tale prescrizione dovrà essere riportata nel PMeC.**

Rilievo n.12

- nel PMeC dovrà essere prevista la compilazione annuale, da parte del Gestore dell'impianto, del Catasto Territoriale delle Emissioni (CET), di cui alla D.G.R. n.180/2014;

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma che *"il PMeC. Rev. 1 è stato aggiornato inserendo la compilazione annuale del CET"*. Nel PMeC-rev.1 il Proponente *"...il Gestore dell'impianto provvederà dapprima all'iscrizione e successivamente alla compilazione annuale del Catasto Territoriale delle Emissioni (CET), di cui alla D.G.R. n.180/2014"*.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato e pertanto **si ritiene superato il rilievo.**

Rilievo n.13

- i parametri del biofiltro (temperatura, umidità) dovranno essere determinati e registrati in coerenza con il Piano di gestione degli odori.

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco, il Proponente afferma che *"...i parametri del biofiltro (temperatura, umidità) saranno determinati e registrati in coerenza con il Piano di gestione degli odori (Relazione A1.5, paragrafi 7.1 e 7.2)"*.

Riscontro CRA

Si rileva che le informazioni sulla tipologia e sulla frequenza dei controlli a carico del biofiltro non appare ancora allineata nei documenti di riferimento (PMeC e Piano di Gestione degli odori). **Il Proponente dovrà pertanto procedere in tal senso, chiarendo la frequenza, la tipologia e le modalità relative alla determinazione dei parametri Temperatura e Umidità del letto biofiltrante.** Inoltre, e per maggiore chiarezza, allo scopo di garantire un controllo gestionale più adeguato dei parametri di funzionalità dei biofiltri, dovranno essere utilizzati tra gli altri i seguenti sistemi di controllo:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



- registrazione settimanale del ΔP del letto filtrante;
- registrazione settimanale dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro, dopo la torre di umidificazione;
- registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro.

Rilievo n.14

- in merito all'operatività nel monitoraggio, i biofiltri aperti si configurano come sorgenti diffuse areali attive, il cui campionamento con cappa statica ne permette l'assimilazione a emissioni convogliate; il numero dei punti di prelievo sarà determinato in modo da risultare rappresentativo dell'intera superficie emissiva.

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco il Proponente afferma che *“il PMeC è stato aggiornato secondo tale richiesta”*.

Riscontro CRA

Il Proponente ha integrato il PMeC con la modifica richiesta, pertanto **si ritiene superato il rilievo**.

Rilievo n.15

- il PMeC dovrà riportare la frequenza di sostituzione del letto biofiltrante, da valutare anche in base ad eventuali riduzioni significative dell'efficienza di abbattimento del presidio;

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco il Proponente afferma che *“il PMeC è stato aggiornato secondo tale richiesta”*. Nel documento di cui al punto d) dell'elenco (PMeC) il Proponente afferma quanto segue: *“Si stima che la durata del tempo di esercizio della massa biofiltrate è normalmente pari in 2 anni dalla posa. La sostituzione avverrà quando la degradazione avrà raggiunto livelli tali da pregiudicare il corretto passaggio dell'aria attraverso la massa stessa”*.

Riscontro CRA

Si prende atto di quanto dichiarato del Proponente, ritenendolo non necessariamente chiaro; pertanto si specifica quanto segue:

- il materiale biofiltrante dei biofiltri dovrà essere sostituito almeno ogni 36 mesi, salvo preventiva richiesta di proroga motivata da parte del Gestore e successivo nulla osta rilasciato dall'A.C.;
- la sostituzione dei letti biofiltranti dovrà essere eseguita preferibilmente in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale);
- nel caso in cui dagli autocontrolli relativamente a parametri tecnici di efficienza risultassero valori anomali, la sostituzione del supporto biofiltrante dovrà essere anticipata rispetto alla normale scadenza;
- la data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri dovranno essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo all'A.C. e ad ARPA Puglia; anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) dovrà essere comunicato agli Enti sopra indicati;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria**

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



- la sostituzione dei letti biofiltranti deve essere condotta in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 modulo di biofiltro per volta; l'esercizio a regime ridotto è da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo;
- il Gestore, anche allo scopo di tenere sotto controllo le prestazioni del biofiltro, dovrà inserire tra i controlli previsti nel PMeC e Piano di Gestione degli odori, la verifica di efficienza del presidio ambientale misurando e mettendo in relazione tra loro il parametro C_{od} (concentrazione di odore) a monte e a valle del biofiltro.

Rilievo n.16

- in merito alle determinazioni chimiche previste al biofiltro, si fa presente che i metodi richiamati per il monitoraggio dei parametri NH_3 (UNICHIM 632) e H_2S (UNICHIM 634) risultano obsoleti e/o sostituiti; in particolare, il valore della sensibilità del metodo previsto per la misura del parametro H_2S supera il limite proposto dal Gestore, rendendo di fatto inapplicabile la verifica; pertanto dovranno essere sostituiti con metodiche più adeguate (NH_3 : UNI EN ISO 21877; H_2S : per esempio UNI 11574), assicurandosi che la sensibilità del metodo scelto sia compatibile con il limite di emissione.

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco il Proponente afferma che *“il PMeC è stato aggiornato secondo tale richiesta. Le metodiche sono state corrette secondo quanto indicato nella criticità n. 9”*. Nel documento di cui al punto d) dell'elenco (PMeC) il Proponente afferma quanto segue: *“I metodi di misura da adottare per la determinazione dei parametri sono UNI EN 13649:2015 per i COV, Metodo UNI EN ISO 21877 per l'Ammoniaca (NH_3), Metodo UNI 11574 per l'Idrogeno Solforati (H_2S), UNI EN 13275:2022 per la determinazione degli Odori”*.

Riscontro CRA

Si prende atto delle modifiche apportate ai documenti di riferimento (PMeC e Piano di Gestione degli odori), come richiesto, e pertanto **si ritiene superato il rilievo**.

Rilievo n.17

- relativamente ai limiti emissivi richiamati nel monitoraggio chimico, pur nella considerazione che i parametri NH_3 e H_2S possono essere utilizzati in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori, si condivide la scelta di procedere al monitoraggio, la cui frequenza dovrà essere la stessa prevista per il biofiltro. Per il parametro TVOC il Proponente dovrà attenersi ai limiti previsti dalle BAT di settore, relativamente alla tipologia di trattamento più simile al processo in esame (5-40 mg/Nm³).

Riscontro del Proponente

Nel documento di cui al punto a) dell'elenco il Proponente afferma che *“Si è provveduto all'aggiornamento dei documenti così come richiesto nello specifico parere del Centro regionale Aria (CRA) di Arpa Puglia”*.

Riscontro CRA

Si rileva che nei documenti di cui ai punti c) e d) dell'elenco (Piano di Gestione degli odori e PMeC) è riportato il monitoraggio dei parametri NH_3 e H_2S , oltre alla Concentrazione di odore (C_{od}), come richiesto. A tal proposito, e relativamente al composto NH_3 , atteso che le BAT di settore riportano come intervallo emissivo 0,3-20 mg/Nm³, a scopo cautelativo si prescrive che il limite emissivo non dovrà superare i 5

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



mg/Nm³. Si rileva inoltre che il limite emissivo del parametro VOC non è stato modificato come richiesto. Il Proponente dovrà pertanto rivedere i documenti PMeC e Piano di Gestione degli odori.

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo A. Angiuli

GdL: *Dott. Antonio Mazzone, Dott.ssa Angela Morabito, Dott.ssa Francesca Intini*